

***Commissione Paritetica Cantonale per l'industria del Granito e delle
Pietre Naturali del Cantone Ticino***

6501 Bellinzona, 7 febbraio 2003 EG/sl

Alle spettabili
ditte nel ramo del granito e delle
pietre naturali del cantone Ticino

- PROROGA VALIDITA' CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO (CCL) NEL RAMO DEL GRANITO E DELLE PIETRE NATURALI DEL CANTONE TICINO
 - ADEGUAMENTI AL CCL A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2003
 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO LAVORATORI A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2003
-

Egregi Signori,

ci preghiamo comunicarvi quanto segue:

1) Proroga validità Contratto Collettivo di Lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali del cantone Ticino

La validità del CCL è stata prorogata dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2003.

2) Adeguamenti al CCL a partire dal 1° gennaio 2003

2.1. I salari individuali dei lavoratori (compresi i giovani lavoratori) retribuiti a salario orario sono da aumentare di fr. 0.55 all'ora;

2.2. I salari individuali dei lavoratori (compresi i giovani lavoratori) retribuiti a salario mensile sono da aumentare di fr. 100.-- al mese.

2.3. Dopo la concessione dell'aumento salariale individuale, accertarsi che i lavoratori (giovani lavoratori compresi) ricevano, almeno, il salario base contrattuale riportato alla cifra 3.

3) Salari base contrattuali

Classe salariale livello salariale	qualifica	salari base	
		orario	mensile
C	lavoratore senza esperienza di cantiere o senza formazione professionale	fr. 22.60	fr. 3'974.--
B	lavoratore di laboratorio o aiuto posatore con attività accertata di 2 anni sui cantieri svizzeri (stagionali con 2 stagioni) e che lavora da almeno 14 mesi nella ditta	fr. 24.39	fr. 4'286.--
B1	lavoratore con attività accertata di 2 anni sui cantieri svizzeri (stagionali con 2 stagioni) e che lavora da almeno 14 mesi nella ditta	fr. 24.39	fr. 4'286.--
B2	lavoratore che ha lavorato per 4 anni (stagionali per 28 mesi) sui cantieri svizzeri e per almeno 3 anni nell'impresa (stagionali per 21 mesi)	fr. 25.50	fr. 4'484.--
A1	scultore, ornatista, scalpellino, fabbro, meccanico, tagliatore, scalpellino fresatore, marmista, lucidatore, posatore e cubettista	fr. 26.81	fr. 4'722.--
A2	lavoratore qualificato con un certificato professionale riconosciuto dalla CPS (certificato di capacità o un certificato di capacità straniero equivalente) e 3 anni di attività sui cantieri svizzeri (il periodo di apprendistato vale come lavoro)	fr. 27.91	fr. 4'921.--
Capi	lavoratore qualificato che ha concluso con successo una scuola riconosciuta per capi o che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro	fr. 30.16	fr. 5'325.--

- 3.1. Per i giovani lavoratori, fino al compimento del 18° anno di età, il salario potrà essere stabilito da un accordo salariale, stipulato tra datore di lavoro e lavoratore entro la prima quindicina d'occupazione.
- 3.2. Di tale accordo dovrà essere data comunicazione, dal datore di lavoro, alla CPC. Quest'ultima, dopo aver sentito il preavviso dei sindacati, deciderà se accettare o meno l'accordo.

4) Salari per i giovani lavoratori in possesso del certificato di capacità

	salari base	
	orario	mensile
4.1. Giovani lavoratori nel primo anno dopo la fine del tirocinio	fr. 24.56	fr. 4'330.--
<i>pari al 12% in meno del salario base della classe salariale A2</i>		
4.2. Giovani lavoratori nel secondo anno dopo la fine del tirocinio	fr. 25.12	fr. 4'429.--
<i>pari al 10% in meno del salario base della classe salariale A2</i>		

Da notare che i salari base valgono quale retribuzione minima per i lavoratori di nuova assunzione e per quelli che cambiano la classe salariale/livello salariale.

5) Salari apprendisti

5.1. La retribuzione minima è la seguente:

I° anno	II° anno	III° anno	IV° anno
fr. 4.27	fr. 5.70	fr. 8.54	fr. 14.23
15%	20%	30%	50%

di fr. 28.46 corrispondente al salario orario base della classe salariale A2 compreso l'aumento individuale di cui alla cifra 2.

6) Pensionamento anticipato lavoratori a partire dal 1° luglio 2003

Il 1° luglio 2003 i primi lavoratori (63enni e 64enni) potranno beneficiare del pensionamento anticipato. Alla stessa data diventerà effettivo anche l'obbligo per le imprese e per i lavoratori di versare i contributi (4,66% rispettivamente 1%).

Al fine di garantire la disponibilità dei mezzi iniziali originariamente previsti per il 2002, entro il 1° luglio 2003, si dovrà versare un importo forfettario di fr. 680.—per dipendente. Fa stato il numero dei lavoratori impiegati a tale data.


Siccome il differimento ha reso necessaria una modifica del contributo delle ditte e l'adozione di un nuovo modello, maggiori particolari vi saranno comunicati al più presto possibile sulla scorta di quanto è stato concordato nel settore principale della costruzione.

Le altre disposizioni della convenzione salariale valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001, il coefficiente per la tramutazione del salario orario in mensile (176 ½), così pure le altre disposizioni contrattuali, rimangono invariate.

Come al solito siamo a vostra completa disposizione per fornirvi gli schiarimenti necessari ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale

Il presidente:



F. Antonini

Il segretario:



E. Genini